

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3324

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALIANTE, MICHELI PIETRO, BOLDRIN

Presentata il 23 aprile 1971

Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la recente legge n. 1054 del 23 dicembre 1970, contenente « Norme per il riordinamento della indennità mensile per il servizio di istituto dovuta alle Forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria » è stata fissata la nuova misura della indennità di servizio penitenziario spettante, a decorrere dal 1° luglio 1970, al personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena appartenente alle carriere direttiva ed esecutiva nonché al personale civile non di ruolo dell'amministrazione stessa.

Dal provvedimento sono rimaste escluse talune categorie di personale che già fruivano della indennità di servizio penitenziario, e nei cui confronti sussistevano in pari misura le ragioni di ordine equitativo che hanno giustificato l'adeguamento della indennità stessa a favore di una parte soltanto del personale penitenziario. E ciò risulta a tal punto in contrasto con la realtà operativa della vita penitenziaria, — che accomuna nei rischi e nelle responsabilità, seppure a diversi livelli, tutto indistintamente il personale che svolge la propria attività nell'interno degli istituti di pena — che la omissione di che trattasi, rile-

vala dalla Camera e non colmata per le ragioni di urgenza che non consentirono di prolungare l'*iter* per l'approvazione della legge, è priva di giustificazione.

Invero, l'adeguamento della indennità in questione, non può non riguardare tutte le categorie di personale civile dipendente dall'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nella considerazione che il personale penitenziario di ogni ordine e grado, opera nei settori di rispettiva competenza, in analoghe condizioni di impiego, nel disimpegno dell'oneroso, difficile e rischioso servizio di istituto carcerario.

Tale servizio, com'è noto, è caratterizzato da un costante clima di tensione, che si traduce in frequenti episodi di insofferenza e di rivolta, e non di rado, in manifestazioni di aperta violenza contro le persone e le cose, in cui rimangono coinvolti coloro i quali, per ragioni del proprio servizio, trovansi nell'interno dell'istituto a diretto contatto con i detenuti; episodi questi che talora travalicano le mura delle carceri recando all'esterno turbamento nell'ordine pubblico, come testimoniano i recenti clamorosi avvenimenti di ribellione verificatisi in numerosi istituti.

La menzionata analogia di funzioni risulta più che evidente ove si consideri che tutti i suddetti operatori fruivano, anche se in misura differenziata, della indennità di servizio penitenziario che costituiva appunto il corrispettivo dei rischi e delle responsabilità che caratterizzavano il loro servizio.

Per quanto riguarda il personale di concetto è da sottolineare che esso — costituito da educatori, assistenti sociali, ragionieri e tecnici agricoli ed industriali — opera, come si è detto, fianco a fianco con gli altri operatori penitenziari nell'interno degli istituti, a contatto diretto con i detenuti. Altrettanto deve dirsi del personale operaio e del personale femminile.

Come si è accennato, la seconda Commissione affari interni della Camera dei Deputati nell'approvare, in sede legislativa ed in via definitiva, la legge n. 1054 del 23 dicembre 1970, ha chiaramente riconosciuto la necessità che l'indennità stessa venga sollecitamente estesa agli altri operatori penitenziari; e nella seduta del 17 dicembre 1970 ha approvato all'unanimità e col parere favorevole dei rappresentanti dei Ministeri dell'interno e della giustizia, un ordine del giorno che così si esprime: « La II Commissione, ritenuta l'urgenza del provvedimento in esame ai fini di una sollecita corresponsione dell'indennità delle Forze di polizia, che non consente ulteriori rinvii per il reperimento dei fondi a copertura dei maggiori oneri previsti dall'emendamento trasmesso alla Commissione bilancio, impegna il Governo a presentare con sollecitudine un apposito provvedimento atto a soddisfare le aspettative del personale di concetto, degli operai e degli addetti ai servizi penitenziari, che non hanno trovato collocazione nel disegno di legge in esame, facendo salve le decorrenze previste nel medesimo disegno di legge n. 2852 ».

La nostra iniziativa — alla quale siamo certi non mancherà l'adesione del Governo

— risponde appunto a questa presa di posizione.

Con questa proposta di legge, perciò, viene determinata la nuova misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante alle categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena rimaste escluse dal provvedimento rivalutativo approvato dal Parlamento.

All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 602.360.160 a carico dell'esercizio 1971, potrà provvedersi, per lire 200 milioni, utilizzando quota parte della somma di lire 700 milioni accantonata sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970 alla voce « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (vedi elenco 5 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1970). La somma di lire 402.360.160 occorrente per il 1971 potrà essere attingita dal capitolo corrispondente a quello sopraindicato, utilizzando quota parte della somma di lire 520.000.000 accantonata per l'anno suddetto alla voce « Determinazione delle piante organiche del personale dei tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali ». Invero, tale ultimo accantonamento si riferisce a somme non più utilizzate, in quanto il provvedimento legislativo per il quale erano state stanziare, è stato, contrariamente alle previsioni, elaborato senza che comportasse alcun onere di spesa.

Il prelievo della somma prevista per l'anno 1970, può essere agevolmente effettuato senza pregiudizio per la realizzazione dei programmi connessi all'attuazione dell'Ordinamento penitenziario, trattandosi di attività che si potranno incominciare a realizzare soltanto nel 1971, essendo ancora in corso da parte del Parlamento l'esame di tale Ordine.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nell'allegata tabella A, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa.

Tale misura è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio 1971, di complessive lire 602.360.160, sarà provveduto, quanto a lire 200.000.000, mediante utilizzazione di pari importo dallo stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970 e, quanto a lire 402.360.160, mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento corrispondente al capitolo suddetto per l'esercizio 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

CARRIERE	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Concetto	Censore dirigente di 1 ^a classe e ragioniere capo; censore dirigente di 2 ^a classe e ragioniere principale; censore e primo ragioniere; qualifiche corrispondenti	50.000
	Primo educatore e ragioniere; educatore e ragioniere aggiunto; educatore aggiunto e vice ragioniere; qualifiche corrispondenti	40.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	23.000

(a) Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.
 (b) Sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscono alla data di entrata in vigore della presente legge.
 (c) Le misure giornaliere dell'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.
 (d) Nei confronti del personale operaio sono soppressi i soprassoldi giornalieri previsti dall'articolo 22, lettere a) e b) della legge 5 marzo 1961, n. 90.